

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO E APPALTI

UFFICIO ACQUISTI E APPALTI

DETERMINAZIONE N. 45 DEL 10/07/2025

Oggetto: Servizi di comunicazione, e informazione per l'ASP "Valloni Marecchia" anche attraverso l'utilizzo di Social media, realizzazione di eventi e pubblicazioni a stampa, per un periodo di anni 3.

CIG: B65129C8D8

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione del CDA n. 30 del 19/12/2024 con la quale sono stati attribuiti, a far data dal 01/01/2025, gli incarichi di Elevata Qualificazione come di seguito indicato:

- Dott. Massimo Casadei - Responsabile del Settore Finanziario, risorse umane, segreteria, protocollo;
- Dott. Marco Bartolini - Responsabile del Settore Patrimonio e Appalti;
- Dott.ssa Loretta Discepoli - Responsabile del Settore Servizi alla Persona;
- Dott.ssa Barbara Biondi - Responsabile del Settore Servizi Valmarecchia;

Visti:

- lo Statuto dell'ASP "Valloni Marecchia" come approvato dalla Deliberazione di Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 434/2016;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D. Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. di seguito anche "Codice";
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Richiamata la Legge 150/2000 e ss.mm.ii. ad oggetto *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni."*, ed in particolare l'art. 1 comma 4 che prevede attività di informazione e comunicazione finalizzate, tra l'altro a:

- illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento,
- favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Evidenziato che è intendimento dell'ASP "Valloni Marecchia" implementare il sistema di comunicazione ed informazione di cui sopra anche tramite gli strumenti digitali (Sito ufficiale, social media), ma altresì attraverso organizzazione di eventi, realizzazione di pubblicazioni ad hoc ecc...

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle convenzioni e/o Accordi Quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori Regionali (art. 26 legge 488/1999 e ss.mm.);

Ritenuto pertanto di procedere con l'affidamento dei servizi in oggetto tramite un'autonoma procedura;

Visti gli articoli:

- 50, co. 1, lett. b) del "Codice" che disciplina gli affidamenti diretti;
- Art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione nell'affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 49 del "Codice", approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 20/09/2024;

Considerato che l'art. 50, comma 4 del "Codice" prevede la possibilità di utilizzo del criterio del minor prezzo per le procedure sotto soglia;

Dato atto altresì che l'art. 17, comma 2 del "Codice" stabilisce:

- che, per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Rilevato che:

- è stato individuato l'Operatore economico KALEIDON S.R.L., P.I. 04186220408, studio di comunicazione di Rimini operante fin dal 1988;
- dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- al citato operatore economico è stato trasmesso invito a trattativa diretta del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (PAD ex art. 25 del "Codice" acquistinretepa.it), con base d'asta fisata in € 75.000,00 per l'erogazione per un periodo di anni 3, dei servizi di cui trattasi come meglio specificati nel Foglio Patti e Condizioni allegato alla stessa Trattativa diretta, e nel preventivo formulato dalla stessa ditta Kaleidon Srl, anch'esso allegato,
- la ditta Kaleidon ha presentato la propria offerta per la fornitura dei servizi in alle condizioni confermando un costo, per un periodo di anni 3, di € 75.000,00 + iva;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio di cui trattasi, per un periodo di anni 3 ed un costo complessivo di € 75.000,00 + IVA, alla ditta KALEIDON SRL P.iva 04186220408- C.F. 04186220408,

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con C.I.G. B65129C8D8;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:

- a) l'oggetto del contratto è il Servizio di comunicazione;
- b) il contratto verrà stipulato in forma elettronica, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del "Codice", mediante documento di stipula scaturente dalla trattativa diretta surrichiamata;

- documento di stipula del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- c) le clausole contrattuali sono quelle precisate nei documenti allegati alla suddetta Trattativa diretta (foglio Patti e condizioni e preventivo ditta Kaleidon allegato);
- d) il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti alla sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Verificato che KALEIDON SRL P.iva 04186220408- C.F. 04186220408, ha emesso la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'Art. 52 del Codice, dichiarando il possesso dei requisiti generali per l'affidamento della presente fornitura;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento delle forniture di cui trattasi, alla ditta KALEIDON SRL P.iva 04186220408;

Atteso che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n.36/2023 è il sottoscritto Dott. Marco Bartolini;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di affidare, per le motivazioni di cui in parte espositiva, i servizi di comunicazione ed informazione per conto dell'ASP "Valloni Marecchia", anche tramite l'utilizzo di canali social, organizzazione di eventi, produzione di contenuti, pubblicazioni, per un periodo di anni 3 alla ditta KALEIDON S.R.L., P.iva 04186220408, al costo complessivo di € 75.000,00 + iva di legge.
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D. Lgs 36/2023, l'acquisto di cui trattasi verrà perfezionato in forma scritta e in modalità elettronica tramite documento di stipula generato tramite trattativa diretta.
- Di imputare le spese necessarie per l'esecuzione della presente determinazione, pari ad € 75.000,00 + IVA per un montante di € 91.500,00 al Conto Economico dell'ASP "Valloni Marecchia" per gli anni 2025 – 2027, in ragione della relativa competenza economica come di seguito:

Conto di Contab. Econom.	Descrizione Conto	Centro di costo ricavo	Oggetto	Soggetto creditore	Importo Totale (compr. IVA)	Anno	CIG
--------------------------	-------------------	------------------------	---------	--------------------	-----------------------------	------	-----

40070224	Prestazioni tecniche	AMM	Servizio di comunicazione	KALEIDONSRL P.iva 04186220408	€ 91.500,00	2025 - 2027	B65129C8D8
----------	----------------------	-----	---------------------------	-------------------------------------	-------------	-------------------	------------

- Di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto.
- Di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 62/2013 e ss.mm.ii. e dall'art.16 del Dlgs n.36/2023, in capo al firmatario del presente atto non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento.
- Di dare atto altresì il presente provvedimento è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Appalti
Dott. Marco Bartolini